

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Indice generale

<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1 – Profili istituzionali.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 – Valori etici e culturali.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 – Competenze del Sindaco.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 4 – Tutela degli animali.....</u>	<u>3</u>
<u>TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 – Definizioni.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 6 – Ambito di applicazione.....</u>	<u>4</u>
<u>TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 7 – Detenzione di animali.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 8 – Obblighi dei detentori di animali.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 9 – Maltrattamento e mancato benessere di animali.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 10 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 11 – Abbandono di animali.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 12 – Avvelenamento di animali.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 13 – Attraversamento di animali, barriere anti-attraversamento, sottopassi , cartellonistica, cantieri. </u>	<u>6</u>
<u>Art. 14 – Divieto di accattonaggio con animali.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 15 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 16 – Esposizione di animali.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 17 – Regolamentazione di spettacoli, intrattenimenti con l’utilizzo di animali.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 18 – Destinazione di cibo per animali.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 19 – Associazioni animaliste e zoofile.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 20 – Inumazione di animali.....</u>	<u>8</u>
<u>TITOLO IV – CANI.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 21 – Tutela della popolazione canina.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 23 – Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 24 - Divieto di detenzione a catena o similari.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 26 - Rinuncia di proprietà.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 27- Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 28 - Accesso negli uffici e locali pubblici.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 29 - Aree destinate ai cani (aree di sgambamento).....</u>	<u>11</u>
<u>TITOLO V – GATTI.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 30 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 31- Tutela e controllo della popolazione felina.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 32 - Colonie feline.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 33 – Gestione delle colonie feline da parte dei referenti.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 34 – Divieti.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 35 – Detenzione dei gatti di proprietà.....</u>	<u>13</u>
<u>TITOLO VI – EQUINI.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 36 – Principi distintivi.....</u>	<u>13</u>
<u>TITOLO VII – VOLATILI.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 37 - Detenzione di volatili.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 38- Dimensioni delle gabbie per volatili.....</u>	<u>14</u>
<u>TITOLO VIII – ANIMALI ACQUATICI.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 39 - Detenzione di specie animali acquatiche.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 40 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.....</u>	<u>14</u>
<u>TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 41 – Sanzioni.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 42 – Vigilanza.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 43 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.....</u>	<u>15</u>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Profili istituzionali

Il Comune di Sasso Marconi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto:

1. promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. condivide integralmente la carta dei diritti degli animali approvata dall'Unesco il 15/10/1978 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente. Pertanto il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.
5. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
6. Gli interventi di pianificazione del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 – Valori etici e culturali

1. Il Comune di Sasso Marconi in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, soprattutto nell'età dell'infanzia, favorendo così la conoscenza del corretto rapporto uomo-animale.
2. Il Comune di Sasso Marconi si impegna per sensibilizzare i proprietari degli animali al rispetto della libertà e delle esigenze altrui, nonché ai diritti della collettività.
3. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
4. Il Comune opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia e ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
5. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.

Art. 3 – Competenze del Sindaco

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile:

- a) esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
- b) promuove la cura e la tutela delle specie di mammiferi, uccelli e fauna minore che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, nonché di quelle rientranti nell'elenco delle specie ritenute cacciabili nei periodi non interessati dai calendari venatori.
- c) vigila sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 – Tutela degli animali

Il Comune:

1. riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto dei diritti degli animali.

2. Promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Si adopera a promuovere diffusamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa regionale, nazionale e internazionale.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni

La definizione generica di "animale" di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie animali, vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà nonché a tutte le specie selvatiche.

Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento, si intende per animale da compagnia o affezione ogni animale, indipendentemente dalla specie, tenuto dall'uomo per compagnia o affezione quindi senza fini produttivi o alimentari.

Art. 6 – Ambito di applicazione.

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali (ivi comprese quelle tutelate da leggi specifiche) che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Sasso Marconi ad esclusione:

- a) degli animali da reddito appartenenti ad attività economiche inerenti l'allevamento o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- b) delle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- c) delle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati la cui gestione è regolata da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) dei volatili detenuti ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- e) delle specie sottoposte a piani di controllo in quanto considerate infestanti .

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Detenzione di animali

Chiunque detenga un animale da affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, prevenendo particolari malattie , tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

Art. 8 – Obblighi dei detentori di animali

1. In particolare, il detentore di animale d' affezione è tenuto a:
 - a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato nei successivi articoli in seguito;
 - b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
 - c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
 - d) controllarne la riproduzione e prendersi cura della eventuale prole;
 - e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - f) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
 - g) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da evitare lesioni.

2. Gli animali da affezione possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.
3. Nel centro abitato ai fini residenziali - come definito dalla pianificazione urbanistica vigente - è vietata la detenzione di animali da reddito o autoconsumo.
4. Le attività di allevamento, addestramento, pensione e custodia di animali da affezione sono ammesse a distanze non inferiori a 250 m dal confine del territorio urbanizzato - come definito dalla pianificazione urbanistica vigente - e non inferiori a 100 m dalla più vicina abitazione di terzi.
5. In generale ed in particolare nel caso di allevamento di animali per alimentazione lo spazio a disposizione degli animali nei ricoveri deve essere ampio e adeguato alla razza di appartenenza. Gli animali non devono essere stabulati in modo continuativo a posta fissa, ma deve essere garantita loro la possibilità di muoversi liberamente all'aperto o nei box almeno per un periodo adeguato di tempo durante l'anno. La stalla deve essere illuminata a sufficienza con luce naturale e ben ventilata. Le lettiere devono essere sempre pulite e realizzate con la paglia o altri materiali comunque naturali. L'allevamento deve prevedere almeno per una parte dell'anno aree esterne di pascolo provviste di riparo dalle intemperie, in grado di dare agli animali la possibilità di nutrirsi di foraggi freschi e di esprimere i comportamenti tipici delle varie specie (correre, saltare, razzolare, grufolare, giocare, riprodursi, socializzare..).

Art. 9 – Maltrattamento e mancato benessere di animali

E' fatto espresso divieto:

- a) porre in essere atti lesivi, attivi od omissivi, dell'integrità fisica e psichica di qualsiasi animale e inoltre percuoterli, sottoporli a fatiche, sforzi eccessivi o rigori climatici ingiustificati per la loro specie o razza e per le loro caratteristiche individuali;
- b) tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive esigenze etologiche; è altresì vietato isolarli in cortili, rimesse, box o cantine, segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
- c) separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate dal veterinario;
- d) trasportare animali in condizioni tali o con mezzi da procurargli sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi ed avere adeguata areazione e la possibilità di garantire l'abbeveraggio degli animali;
- e) condurre animali al guinzaglio tramite veicoli di qualunque genere;
- f) apporre agli animali collari con le punte rivolte all'interno e di norma collari che provochino stimolazione elettriche, elettroniche e/o da ultrasuoni per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale;
- g) chiunque assista o determini l'investimento di un animale da affezione è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio veterinario dell'AUSL affinché venga attivato il necessario soccorso in base a quanto disposto dal Codice della strada¹.

Art. 10 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. È fatto divieto sul territorio Comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona ed a quella alloctona presente stabilmente sul territorio, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la gestione delle aree protette, la gestione della fauna minore e l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. È comunque sempre vietato inseguire, catturare o molestare fauna autoctona o alloctona nel periodo in cui i piccoli delle varie specie sono sottoposti a cure parentali, per cui la perdita del genitore da cui dipendono ne causerebbe la morte per inedia.
3. Per i piani di controllo previsti dalla L.157/92 e dalla L.R. 8/94 e successive modifiche, i metodi utilizzabili e l'ausilio di cani devono essere assolutamente coerenti con le leggi

¹ articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comma "9-bis: "L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00".

summenzionate, selettivi e rispettosi delle specie non bersaglio; altresì devono tener conto dei cicli biologici delle specie bersaglio, onde evitare, con l'abbattimento di individui di sesso femminile in periodo di allattamento, di causare la morte per inedia della prole inetta abbandonata (Reg. CE 1099/2009) ovvero che tali animali vengano sbranati nei controlli in tana; In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 11 – Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio Comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 12 – Avvelenamento di animali

1. Per la lotta agli avvelenamenti degli animali si seguono le indicazioni della Delibera di Giunta Regionale n. 469/2009; in particolare è obbligatorio segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL tutti i casi di morte per avvelenamento, o sospetto avvelenamento di animali, o il ritrovamento di esche, e la zona in cui gli avvelenamenti o i casi di sospetto avvelenamento di animali si sono verificati. L'Azienda Sanitaria pubblica provvederà ai successivi adempimenti di legge.
2. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle altre specie animali, e rese note dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate; la tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.
4. I metodi di derattizzazione devono essere tali da ridurre al minimo le sofferenze degli animali verso i quali sono indirizzate.

Art. 13 – Attraversamento di animali, barriere anti-attraversamento, sottopassi , cartellonistica, cantieri.

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, potranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
2. Nel caso in cui sia necessario, per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento stradale, potranno essere predisposti appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto il manufatto stradale; contemporaneamente potranno essere posizionate barriere anti-attraversamento per impedire agli stessi l'invasione della carreggiata.
3. Nelle zone di cui ai commi 1 e 2 potrà essere installata apposita cartellonistica di pericolo generico, che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie preferenziale per la quale l'attraversamento è stato realizzato.
4. L'Amministrazione comunale promuove l'installazione di segnalatori luminosi lungo le strade oggetto di attraversamento della fauna selvatica al fine di tutelare l'incolumità delle persone, degli animali e dei mezzi.
5. I pannelli fonoassorbenti collocati ai margini delle vie di comunicazione devono essere realizzati con materiali colorati e non riflettenti e con chiare sagome di rapaci diurni.
6. Gli interventi di ripristino e manutenzione di bacini idrici, invasi e corsi d'acqua di norma non devono avvenire nei mesi da febbraio a maggio al fine di salvaguardare il periodo riproduttivo e la migrazione degli anfibi. Nel caso di realizzazione di invasi e piscine gli stessi devono essere opportunamente protetti ed è obbligatoria l'installazione di idonee rampe di risalita - del tipo skamper ramp - per la fauna selvatica.

7. Nelle nuove edificazioni e nelle ristrutturazioni edilizie è auspicabile l'installazione di apposite strutture per il riparo dei chirotteri e di nidi artificiali per rondini, rondoni e balestrucci.
8. Il Comune si impegna a promuovere l'adozione di provvedimenti necessari per la messa in sicurezza per l'avifauna di tutte le nuove linee elettriche e di quelle esistenti in caso di manutenzione straordinaria.
9. Alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio degli ecosistemi: il Comune promuove attività informative e divulgative affinché vengano fatti rispettare e si rafforzi nella cittadinanza la consapevolezza della loro importanza. Sono oggetto di particolare tutela tutti gli insetti impollinatori (es. lepidotteri, api, alcune specie di coleotteri etc.). Sono inoltre tutelati altri artropodi (es. grilli, cicale, libellule, etc) e i loro habitat. Il Comune curerà la preservazione e/o eventuale riqualificazione delle aree, delle essenze, delle piante e delle siepi di cui questi insetti hanno particolare necessità. Viene fatta eccezione per le specie particolarmente nocive per l'uomo e per l'agricoltura. Nei parchi, nei giardini nei giardini e nelle aree verdi di proprietà comunale le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai.

Art. 14 – Divieto di accattonaggio con animali

E' vietato, sul territorio comunale, utilizzare per l'accattonaggio:

- a) cuccioli, di età inferiore a 5 mesi, anche se presente la madre;
- b) animali in evidente stato di gravidanza;
- c) animali in condizioni di sofferenza fisica, debilitati e/o malati.

Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici saranno ricoverati presso la struttura pubblica in attesa dei necessari accertamenti sanitari ed amministrativi e della valutazione sullo stato di detenzione e gestione dell'animale.

Art. 15 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. Gli animali vivi non possono essere posti in premio nelle fiere, feste, sagre paesane, mostre, esposizioni, gare, giochi e trattenimenti pubblici con le eccezioni previste dalla normativa in materia.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento .

Art. 16 – Esposizione di animali

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire secondo le disposizioni della normativa vigente sovraordinata.
2. E' vietato agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia, esporre gli animali nelle vetrine o all'esterno del punto vendita.
3. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie, di acqua e di cibo.
4. I negozi di animali devono garantire, durante la chiusura infrasettimanale, la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
5. E' vietato a chiunque vendere o cedere, a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità genitoriale.
6. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti ecc.), ad eccezione di acquari con pesci ornamentali o ad uso alimentare.
7. E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato a scopo di lucro che contempri, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche; il divieto di cui sopra non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, alle sfilate inerenti rievocazioni storiche e culturali, ai concorsi, alle esposizioni agricolo-zootecniche ed a qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato previsto dalle leggi vigenti, che sono soggetti ad autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti. Come previsto dalla normativa, l'organizzatore è anche il responsabile del benessere animale, e deve essere assicurata la disponibilità di un veterinario.

8. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi.

Art. 17 – Regolamentazione di spettacoli, intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. È vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.
2. Tale divieto non si applica ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati e alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per la adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.
3. È vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento

Art. 18 – Destinazione di cibo per animali

Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

Art. 19 – Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi del Registro Regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.
2. A tal fine:
 - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
3. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso contributi di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Art. 20 – Inumazione di animali

Lo smaltimento degli animali deceduti può essere effettuato nei seguenti modi:

- a) sotterramento da parte dei privati detentori dei propri animali da compagnia (cani, gatti ed animali da compagnia di piccole dimensioni, quali rettili, anfibi, uccelli, roditori e pesci) in terreni privati fatto salvo quanto stabilito dalle norme che regolamentano la materia.
- b) incenerimento ad opera di soggetti autorizzati, ai sensi della normativa vigente.

TITOLO IV – CANI

Art. 21 – Tutela della popolazione canina

1. Il Comune di Sasso Marconi promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n° 281/1991 e la L.R. "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" n° 27/2000 e ss.mm.ii., in particolare relativamente ad interventi per la tutela, controllo e vigilanza contro il maltrattamento della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo, in

collaborazione con l'Azienda Unità Sanitaria Locale, associazioni zoofile ed animaliste; gestione dell'anagrafe canina; realizzazione, risanamento e funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani; divieto dell'utilizzo a scopo di sperimentazione; soppressione solo per i casi previsti dalla Legge 281/91, per motivi di grave o incurabile malattia o di comprovata pericolosità; funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e promozione dell'informazione;

2. Ai sensi della L.R. n. 27/2000 il proprietario di un cane è tenuto all'iscrizione dello stesso all'anagrafe canina, secondo le modalità previste dalla normativa, ed alla comunicazione alla stessa di eventuali variazioni dei recapiti o di morte del cane, entro trenta giorni dall'acquisto o dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano in possesso a qualsiasi titolo, e alla conseguente identificazione tramite inserimento di microchip, effettuata da medico veterinario.
3. I proprietari di cani hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate entro trenta giorni al Comune. I detentori devono altresì denunciare il furto, la scomparsa, la morte di un animale, il cambio di residenza, la cessione entro 15 giorni.

Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia adeguate dimensioni.
2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
3. E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

Art. 23 – Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

1. Per i cani tenuti in recinti, questi devono consentire il libero movimento dell'animale in relazione alla taglia.
2. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, adatte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box deve essere opportunamente inclinato per il drenaggio, deve avere una parte ombreggiata, con idonea alberatura o altri sistemi, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbente (piastrelle, cemento ghiaia con camminamento, ecc.) antidrucciolo e parte in terreno battuto; non devono esserci ristagni di liquidi e le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale; devono comunque anche essere adottati accorgimenti per impedire lo scavalco se necessario (rete aggiuntiva inclinata verso l'interno di almeno 45°) e lo scavo con l'apertura di varchi sotto la rete.
3. La cuccia, almeno una per ogni cane presente nel recinto, dovrà essere di dimensioni adeguate alla mole dell'animale adulto, in materiale impermeabile alla pioggia, possibilmente coibentata con una piccola apertura per l'ingresso, comunque adeguata all'ingresso del cane adulto, e sollevata da terra quanto basta per impedire umidità ed allagamenti.
4. La cuccia deve essere in materiale lavabile e disinfettabile.
5. La cuccia e la zona attigua devono essere pulite e devono essere periodicamente lavate e disinfettate.

Art. 24 - Divieto di detenzione a catena o similari

Al detentore di animali da affezione, ai sensi dell'art. 3 c. 2 bis della L.R. 5/2005, è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. Durante la conduzione degli stessi, hanno l'obbligo di portare con sé apposita paletta o sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta ed al corretto conferimento degli escrementi.

2. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (strada, marciapiede, piazza, giardino o altro, comprese le aree di sgambamento) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e detentori di cani devono evitare che detti animali possano sporcare i beni di proprietà di terzi, quali muri di affaccio degli stabili o i mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via intervenendo con atteggiamenti, nel pieno rispetto del benessere animale, tali da far desistere dall'azione l'animale stesso.
4. E' cura dei proprietari/detentori dei cani, assicurarsi che le deiezioni degli animali non vengano effettuate su soglie di immobili e bocche di lupi di cantine.

Art. 26 - Rinuncia di proprietà

1. Il proprietario di un cane può rinunciare ad esso e cederlo al Comune nei seguenti casi:
 - a) insorgenza di problematiche legate alla salute del proprietario dell'animale o di uno dei familiari adeguatamente certificate;
 - b) animale morsicatore, ovvero oggetto di provvedimento da parte del Servizio Veterinario dell'AUSL competente in quanto cane che abbia mostrato sintomi di aggressività non controllata;
 - c) ogni sopravvenuta e documentata situazione di emergenza che non consenta più al proprietario di prendersi cura dell'animale;
2. In caso di decesso del proprietario è consentita la rinuncia di proprietà da parte degli eredi.
3. Requisiti preliminari sono la residenza del proprietario nel Comune di Sasso Marconi e l'iscrizione del cane all'anagrafe dello stesso comune.
4. Il proprietario che intenda rinunciare definitivamente al proprio cane presenta domanda al Comune mediante apposito modulo, corredata dalla documentazione a supporto della motivazione addotta; l'amministrazione decide l'accoglimento o meno, tenendo conto delle motivazioni, delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese ed in base alla disponibilità di posto nella struttura ospitante.
5. I cani oggetto di ricovero definitivo presso il canile a seguito di rinuncia alla proprietà sono a tutti gli effetti ceduti al Comune, che provvede all'inserimento dei medesimi nel protocollo delle adozioni.
6. In caso di richieste di ricovero definitivo reiterate nel tempo e/o non supportate da inderogabili necessità, il Comune emette provvedimento motivato che vieti all'interessato la detenzione permanente di animali d'affezione.
7. Nel caso di rinuncia di proprietà di un cane, il proprietario, qualora non versi in condizioni di indigenza adeguatamente documentate, è tenuto alla corresponsione del contributo fisso una tantum disposto dalla Giunta.

Art. 27- Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario/detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e i cimiteri, ove non sussistano divieti di accesso per comprovati motivi, escluse le aree appositamente predisposte e segnalate per il gioco dei bambini.
2. I cani devono essere condotti al guinzaglio ed eventualmente anche dotati di museruola quando prescritto. Potranno essere lasciati liberi, ma sotto il controllo del proprietario/detentore, nelle sole aree di sgambamento.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani guida, da pastore, da caccia e da ricerca nei soli momenti nei quali sono utilizzati per le rispettive finalità.

Art. 28 - Accesso negli uffici e locali pubblici

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, possono accedere, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, negli uffici pubblici o ad uso pubblico e nei locali pubblici (ad esempio pubblici esercizi, nelle gallerie dei centri commerciali, negozi di vicinato, ecc)fatte salve le prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano o comunque si manipolano e si vendono prodotti alimentari; è facoltà del gestore dell'attività commerciale stessa, di vietarne l'accesso mediante apposite segnalazioni. E' altresì vietato lasciare il cane, pur se provvisto di guinzaglio e museruola calzata, legato e incustodito all'interno dei locali.
2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, dovrà disporre di apposita museruola, da applicare in caso di necessità; sarà inoltre cura del conduttore dell'animale far sì che questi non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno a persone, cose e animali.

3. E' consentito l'accesso dei cani negli esercizi pubblici in cui si somministrano alimenti e bevande nei casi di seguito indicati e sotto l'osservanza delle prescrizioni date:
- ai cani guida dei non vedenti;
 - ai cani formalmente inseriti in programmi di assistenza terapeutica da parte della struttura medica competente dell'Azienda Unità Sanitaria Locale e che risultino inoltre sottoposti a verifica da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL ed identificati da pettorina bianco-rossa;
 - ai cani al seguito del proprietario o detentore negli esercizi pubblici in cui si somministrano alimenti e bevande i cui titolari lo consentano e contrassegnati da apposito cartello esposto all'ingresso del locale e alle seguenti condizioni:
- il cane deve essere tenuto al guinzaglio e museruola, deve essere pulito, non deve avere lesioni cutanee e non deve essere bagnato;
 - il proprietario del cane deve far fronte ad inconvenienti igienici procurati dal cane;
 - nel caso di ristorante, questo deve disporre di un reparto, riservato ai proprietari di cani accompagnati dal proprio animale, fisicamente separato dagli altri ambienti.

Art. 29 - Aree destinate ai cani (aree di sgambamento)

1. Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.
2. Sono opportunamente recintate e segnalate con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conducenti che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
3. Il Comune provvede periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area sgambamento, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.
4. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conducenti e ai loro cani.
5. I proprietari/conducenti possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo.
6. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conducenti in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa.
7. I proprietari/conducenti per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
8. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
9. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

TITOLO V – GATTI

Art. 30 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. I gatti sono animali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina ad avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.).
2. Per "gatto libero" si intende un animale che vive che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "habitat di colonia felina" si intende qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

4. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo; le colonie vengono riconosciute ed istituite dal Comune mediante registrazione presso gli uffici comunali.
5. Per "registrazione della colonia" si intende la comunicazione al Comune da parte del referente della presenza di un gruppo di gatti, con indicazione del numero e del sito in cui si trovano, sul territorio comunale.
6. Per "referente della colonia felina" si intende il cittadino che si occupa, volontariamente e gratuitamente della alimentazione e della vigilanza, anche in collaborazione con altre persone, di uno o più gruppi di gatti che vivono in libertà.

Art. 31- Tutela e controllo della popolazione felina

1. Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" n° 281/1991, la Legge Regionale "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" n° 27/2000 e la Legge 5/2005 con i relativi Regolamenti attuativi; in particolare, per favorire i controlli sulla popolazione felina, la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti:
 - a) assicura, d'intesa con l'Azienda Unità Sanitaria Locale, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni zoofile ed animaliste locali, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio;
 - b) supporta le campagne di sterilizzazione dei gatti in libertà effettuate dal Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, con successivo reinserimento nel loro habitat originario, previo inserimento di microchip come previsto dalla normativa regionale;
 - c) vieta a chiunque di maltrattare o allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà;
 - d) consente che la cattura dei gatti in stato di libertà avvenga solo per comprovati motivi sanitari e per la sterilizzazione e vieta il loro utilizzo per scopi di sperimentazione;
 - e) consente la soppressione dei gatti esclusivamente da parte di medici veterinari, per evitare inutili sofferenze agli stessi, e secondo i protocolli previsti.
2. Quanto non disciplinato dal presente Regolamento è regolato dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 32 - Colonie feline

1. Una colonia felina esiste quando è istituita dal Comune, che ne individua la localizzazione ed il relativo punto di alimentazione.
2. Le Associazioni ed i cittadini che rilevino la presenza di gatti liberi in una determinata area devono darne comunicazione al Comune, che provvede ad individuare e censire la colonia felina.
3. Ogni colonia fa riferimento ad un preciso indirizzo topografico che corrisponde al punto di alimentazione autorizzato, a cui viene assegnato un numero identificativo univoco. Il punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali e con il contesto ambientale e le attività umane circostanti.
4. Per le colonie così istituite è individuato il "referente" di colonia che assolve alla funzione fondamentale di controllo dei gatti e dello stato igienico del punto di alimentazione.

Art. 33 – Gestione delle colonie feline da parte dei referenti

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come referenti, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie, segnalando al Comune i gatti da sterilizzare e quelli che necessitano di cure.
2. Al referente di colonia è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat posto su area pubblica nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
3. L'accesso dei referenti della colonia di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
4. Sull'intero territorio comunale è vietato a chiunque non autorizzato, offrire cibo ai gatti liberi vaganti o lasciarne comunque a loro disposizione. Chiunque intende collaborare, anche solo con offerte di cibo, deve contattare l'Ufficio @tuXtu Comunica del Comune di Sasso Marconi per i previsti accordi.
5. Per l'alimentazione dei gatti, i referenti delle colonie potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari, oppure ad altre forme di

approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

6. I referenti delle colonie sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua. Il referente della colonia deve provvedere a consegnare ed aggiornare, quando necessario, il censimento dei gatti liberi di propria competenza.
7. Il referente di colonia deve controllare la salute degli animali e gestirne la cattura ai fini della sterilizzazione.
8. Il referente deve favorire l'instaurarsi di buoni rapporti con il vicinato e la corretta convivenza nel contesto ambientale in cui la colonia è inserita, segnalando al Comune eventuali situazioni di criticità.
9. L'accesso dei referenti a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi di salute e di tutela dei gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i referenti sottopongono e demandano le problematiche individuate alle autorità competenti che, con gli strumenti definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie.
10. Il Comune di Sasso Marconi, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali d'affezione e della necessità della sterilizzazione.
11. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono, salvo comprovate e documentate esigenze di carattere sanitario.
12. La cura di una colonia felina non deve essere ostacolata ed è vietato asportare, danneggiare, spostare gli oggetti utilizzati per l'alimentazione, il riparo e la cura delle colonie feline (ciotole, ripari, punti di alimentazione).
13. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Sasso Marconi che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili.

Art. 34 – Divieti

1. Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, è vietato:
 - l'abbandono di gatti e cucciolate nel territorio e nelle colonie feline censite, nonché nelle oasi o nei rifugi;
 - la cattura di gatti vaganti;
 - la somministrazione di cibo ai gatti liberi delle colonie feline e l'abbandono di cibo, contenitori, materiale organico, nelle aree o nei pressi delle aree frequentate dai gatti;
 - l'immissione in libertà i gatti domestici abituati a vivere in casa;
 - l'immissione sul territorio gatti vaganti di competenza di altri comuni, province, regioni italiane o estere.

Art. 35 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' vietato tenere gatti permanentemente in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Il proprietario di gatti a vita semi-libera deve provvedere al controllo riproduttivo delle femmine in età fertile per escludere la nascita di cucciolate, nonché dei maschi con alta aggressività con i conspecifici e/o possibili causa di inconvenienti igienici da marcature territoriali in aree urbanizzate.
3. Pur non ponendo limitazione numerica alla detenzione di gatti in casa, tuttavia al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità ed osservare le comuni norme di igiene generale e condominiali.

TITOLO VI – EQUINI

Art. 36 – Principi distintivi

1. Il cavallo, destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere, non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente

va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere, sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

2. Gli equini che vivono all'aperto, devono disporre di una struttura coperta, chiusa su almeno tre lati, devono sempre avere a disposizione acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente. E' vietato tenere equini sempre legati in posta; in particolare i box dovranno avere una misura minima di tre metri per tre metri.
3. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
4. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi, devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
5. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli

TITOLO VII – VOLATILI

Art. 37 - Detenzione di volatili

1. I volatili, escluse le razze regolamentate da apposite leggi sulla caccia ed esotiche, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse dovranno essere tenute in idonee condizioni igieniche e non essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 38- Dimensioni delle gabbie per volatili

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, le gabbie che li accolgono devono avere dimensioni adeguate alla mole dei singoli soggetti.

TITOLO VIII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 39 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali appartenenti a specie acquatiche devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche. Quelli appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno in coppia.

Art. 40 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6², in

2

Nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli Enti locali determinano l'importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie

misura differenziata a seconda della gravità della violazione. Le sanzioni di cui ai commi seguenti si applicano ad ogni singolo animale.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 25 comma 1 e 2 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 150,00**.
3. La violazione di ogni altra disposizione di cui al presente regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 150,00 a € 450,00**.
4. Almeno il 50% dei proventi delle sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sarà destinato conformemente a quanto previsto dall'art 14 della Legge Regionale 5/2005, ovvero per tutelare e promuovere il benessere animale.
5. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'istituto della diffida, fatta eccezione per le violazioni degli articoli: Art 8, comma 1, lettere b, c ed f, comma 3; Art 9, comma 1, lettere a, c, d, e, f; Art 10, commi 1, 2 e 3; Art 11, comma 1; Art 12 comma 2, 3 e 4; Art 14, comma 1; Art 16 commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; Art 17; Art 22 comma 1 e 3; Art 24; Art 25; Art 27 comma 1 e 2; Art 28 comma 2; Art 29 comma 7; Art 34; Art 35 comma 1; Art 36 comma 3 e 5.

Art. 42 – Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento compete all'Amministrazione Comunale che si avvale del proprio Servizio Ambiente e del Corpo di Polizia Municipale e di Guardie Zoofile effettive o volontarie;
2. La Vigilanza compete inoltre agli Organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza di cui l'art. 57 del Codice di Procedura Penale, al Corpo di Polizia Metropolitana di Bologna, al personale dei Servizi di vigilanza e prevenzione dell'AUSL, alle Guardie Ecologiche Volontarie, alle Guardie Zoofile volontarie o effettive delle Associazioni zoofile o protezionistiche riconosciute giuridicamente aventi qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell'art. 6 della L. 189/2004 ovvero da leggi nazionali e/o regionali in materia, ognuno per le proprie competenze come da dicitura inserita nel rispettivo Decreto di nomina.

Art. 43 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme in materia precedentemente emanate.

Inoltre, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento speciale in materia esso prevale sulle norme eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

in caso di violazione. Tali importi non possono essere inferiori a 25,00 € né superiori a 10.000,00 €.